



REGOLAMENTO VIGILANZA LICEO MUSICALE

In materia di vigilanza sugli alunni, al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi. È pertanto competenza e responsabilità del Dirigente porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente e la disciplina tra gli studenti. È compito del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predisporre, attraverso il Piano delle Attività, l'organizzazione di tutto il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo, assicurando lo svolgimento del servizio durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nel corso dell'anno scolastico.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Vista la rilevanza del tema, il presente Regolamento di Vigilanza Studenti, parte integrante del Regolamento di Istituto, è stato discusso, condiviso e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Affinché vi sia un quadro chiaro e condiviso delle competenze e delle responsabilità attribuite al personale della scuola, ma pure alle componenti della comunità scolastica in generale (quindi agli stessi studenti e ai loro genitori), in merito alla questione della vigilanza, vista la straordinaria letteratura giurisprudenziale prodotta in questi ultimi anni, è richiesta la lettura del presente Regolamento, che per il personale della scuola deve essere inteso come ordine scritto, vincolante pertanto per tutti.

Il vigilare sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti. A tale proposito, il CCNL Scuola attualmente in vigore, articolo 29, ultimo comma dispone che: *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico e scaturenti derivanti da omessa vigilanza sono le seguenti:

- responsabilità civile extracontrattuale verso terzi, cioè verso gli alunni e le loro famiglie;
- responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- responsabilità amministrativa e patrimoniale che si genera quando, per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico;
- responsabilità penale, in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

L'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino al termine dell'attività.

Va sottolineato che il periodo di vigilanza non si esaurisce con il tempo dedicato alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere, ivi comprese ricreazione, le visite di istruzione, le uscite didattiche o le attività varie che si svolgono nei locali scolastici





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Scientifico "Camillo Golgi"
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

In relazione alla vigilanza durante le pause di socializzazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca una ipotesi di colpa grave poiché in tale periodo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, la quale determina maggiori rischi di eventi dannosi. Il grado di responsabilità attribuito al docente non è tuttavia sempre uguale, bensì proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali l'evento si è verificato.

La responsabilità sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Tale responsabilità viene meno solo se il docente riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha potuto comunque evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante, la quale può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente deve provare che l'attività svolta dagli studenti, anche in relazione alla loro età e maturità, sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non può liberarsi se l'assenza non sia giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. L'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Articolo 1

È all'albo il Codice Comportamentale dei docenti (DPR n. 62/2013 e DM 525/2014). Sono esposti all'albo il Codice Comportamentale (CCNL, articolo 89) e Codice Disciplinare (CCNL, articolo 92) per il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo. Gli obblighi relativi alla vigilanza sono definiti contrattualmente e riguardano anche il personale ATA (vedasi CCNL 29/11/2007, 9/2/2018 Tabella A).

Articolo 2

Al fine di regolamentare l'accesso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata, è garantita la presenza di almeno un collaboratore scolastico, il quale presti la dovuta sorveglianza sugli alunni nell'atrio dell'ingresso. Il collaboratore scolastico in servizio nel primo turno vigilerà il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Sono regolamentati l'afflusso e il deflusso degli studenti in entrata e in uscita. In quest'ultimo caso, l'insegnante aspetta il suono della campana prima di uscire e accompagna all'uscita i propri studenti. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ciascun turno di attività, presso l'uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Articolo 3

Nel caso di minori, l'uscita anticipata per motivi di famiglia deve sempre prevedere la richiesta da parte dei genitori e la loro presenza a scuola per il ritiro degli stessi. Qualora i genitori fossero impossibilitati a recarsi in Istituto, possono delegare un familiare maggiorenne al ritiro dello studente, munito di delega e documento di identità.



Articolo 4

L'insegnante, se non per urgenti motivi, non può allontanarsi dalla classe. In tal caso, previa esplicitazione dell'incarico, la vigilanza passa al personale ausiliario. Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29/11/2007, Tabella A).

Articolo 5

Non è consentito allontanare uno studente dall'aula e gli studenti sono tenuti a permanere nella propria aula anche al cambio dell'ora. Al fine di favorire l'alternanza dei docenti nelle classi, di sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e di poter attivarsi in caso di necessità, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici dell'Istituto o per altre varie urgenze di servizio, avendo comunque cura di avvisare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Articolo 6

È previsto e gestito dal lunedì al venerdì uno specifico spazio di sportello pomeridiano per gli studenti del Liceo Musicale, che permangono in Istituto in attesa di svolgere la lezione individuale di strumento musicale con il relativo maestro. Il Docente deputato alla vigilanza degli studenti può svolgere la curricolare attività di recupero e rinforzo delle conoscenze.

Articolo 7

In generale, per studenti che richiedano la permanenza a scuola per motivi di studio o ricerca in piccoli gruppi, è concessa l'autorizzazione entro un numero complessivo limitato, previa valutazione da parte dell'Ufficio di Vicepresidenza. A tali studenti non è consentito l'uso dei personal computer dell'Istituto, ma è permesso l'utilizzo della rete disponendo di un dispositivo portatile personale. La sorveglianza degli studenti da parte dei collaboratori scolastici è garantita solo in caso di assenza del personale docente.

Articolo 8

Per quanto concerne l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio. Qualora l'attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano, provvedendo a comunicare all'Ufficio di Vicepresidenza il ritardo del docente per l'eventuale sostituzione. Al suono della campana al cambio dell'ora, il docente non in servizio nell'ora precedente è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata. Il docente che ha lezione nell'ora successiva lascia la classe al suono della campana, recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori scolastici in servizio al piano. I collaboratori scolastici favoriscono quindi l'avvicinarsi degli insegnanti, sorvegliando le classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente eventuali emergenze.

Durante le pause di socializzazione, in base all'apposito Piano Settimanale della vigilanza, i docenti hanno il dovere di vigilare e sorvegliare gli studenti negli spazi assegnati, facendo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Scientifico "Camillo Golgi"
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

loro rispettare le regole stabilite di divieto di sostare nelle aule, chiuse a chiave, divieto di uscire dal cancello di recinzione per la sede del Liceo Musicale.

Articolo 9

In caso di assemblea di Istituto svolta all'interno dei locali dell'Istituto, gli alunni si recano nei locali destinati ad accogliere la riunione assembleare. Responsabile della vigilanza è il personale ausiliario, coadiuvato dai docenti all'uopo incaricati. Durante le assemblee di classe il docente in orario è responsabile tanto quanto durante le normali ore di lezione, sia che si trovi all'interno oppure al di fuori dell'aula.

Articolo 10

In caso di infortuni o malori degli allievi durante le ore di lezione o durante le pause di socializzazione, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal Testo Unico 81/2008 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. Per i Primi Soccorsi interviene l'Addetto al Primo Soccorso del Piano e fa chiamare tempestivamente il numero 112 se necessario. L'allievo non può in tal caso essere lasciato solo in ambulanza; il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà pertanto cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia. Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Didattica, che attiverà tutte le procedure del caso.

È garantita la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva o laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro utilizzo, nonché segnalando tempestivamente e per iscritto alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso.

Articolo 11

Durante il tragitto tra aula e palestre, laboratori, altre aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno, dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza in palestra e negli spogliatoi è affidata al docente di Scienze Motorie e al Collaboratore scolastico, se assegnato.

L'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante le pause di socializzazione.

Articolo 12

È previsto il controllo di tutti i materiali utilizzati, al fine della verifica di conformità alle norme UE. I docenti e i collaboratori scolastici segnalano tempestivamente alla Dirigenza qualunque eventuale situazione di pericolo. È richiesto l'utilizzo tempestivo, e con dovizia di particolari, della scheda infortunio. Viene regolamentato l'uso di aule e ambienti speciali. È richiesto agli operatori scolastici, così come a tutti gli utenti del servizio, il rispetto attento e scrupoloso di quanto espressamente previsto in tema di sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008).



Articolo 13

La Dirigenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie tramite il registro elettronico, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di docenti nell'Istituto. In caso di scioperi di categoria preavvisati, previa valutazione sull'impatto del normale funzionamento delle attività, l'Istituto avvisa le famiglie di poter non essere in grado di assicurare il normale svolgimento delle lezioni.

In caso di sciopero, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti in Istituto. I docenti presenti in Istituto hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio

Articolo 14

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. I, 24/09/1984, sentenza n. 172).

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 aprile 2020